

ALLEGATO A



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

**DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ZOOTECHICHE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"

**Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto - Annualità 2012
per il settore dei bovini da carne e dei suini**



Sommario

PARTE GENERALE

- 1 Disposizioni generali
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Definizioni
- 4 Competenze
- 5 Modalità di presentazione delle domande
 - a) Compilazione domande
 - b) Trasmissione alle Province competenti per territorio
 - c) Presentazione tardiva delle domande
 - d) Rigetto delle domande
- 6 Fasi successive alla presentazione
 - a) Situazione domande presentate
 - b) Comunicazioni e aggiornamenti delle domande
- 7 Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal PSR
- 8 Esclusioni dal pagamento (o riduzioni del pagamento) a causa di difformità o violazioni
- 9 Trasferimento di impegno
- 10 Casi in cui non viene richiesto il rimborso dei pagamenti
- 11 Classificazione del territorio e localizzazione degli interventi
- 12 Applicazione dei criteri di priorità
- 13 Ricorso avverso i provvedimenti

PARTE SPECIFICA

- 1 Finalità
- 2 Ambito territoriale di applicazione
- 3 Beneficiari e criteri di ammissibilità
- 4 Impegni
 - 4.1.1 Dichiarazione di impegni generali
 - 4.1.2 Dichiarazione di impegni specifici
 - 4.2 Durata degli impegni
- 5 Criteri di selezione
 - 5.1 Priorità e punteggi
 - 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza
- 6 Pianificazione finanziaria
 - 6.1 Risorse
 - 6.2 Livello di entità dell'aiuto

Criteri di gestione obbligatori (CGO)



PARTE GENERALE

1 DISPOSIZIONI GENERALI

E' aperto il bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" nel rispetto delle prescrizioni previste dal PSR 2007-2013 e delle altre disposizioni, riportate al paragrafo successivo.

Per il primo anno di impegno la domanda di aiuto coincide con la domanda di pagamento se questa rientra tra le domande ammissibili in base ai requisiti previsti ed in relazione alla disponibilità finanziaria.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione dei pagamenti per la misura 215 è subordinata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (baseline) ed al rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'azione cui si è volontariamente scelto di aderire.

Di seguito vengono riportate le norme e disposizioni cui si fa riferimento:

- i regolamenti europei di riferimento, costituiti dai regg. CE n. 1698/05, n. 1320/2006, n. 1974/06, n. 484/2009, n. 73/2009, n.1122/2009, n. 410/2011, n. 147/2012, e reg. UE n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i);
- il PSR, rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm;
- il Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 73/2009 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i. con la quale sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione del DM a livello regionale;
- altre disposizioni regionali di applicazione dell'azione;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse dai regolamenti CE n. 1122/2009 e n. 1290/05 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie.

3 DEFINIZIONI

3.1 Azienda

Ai sensi del Regolamento CE 73/2009 e s.m.i. l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

3.2 Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manutenzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero l'attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando



utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".

3.3 Superficie agricola utilizzabile (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose ed agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e s.m.i.. Essa costituisce la superficie eleggibile al netto delle tare.

Ai fini della presente azione i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non possono essere utilizzati per il pascolamento o il confinamento degli animali.

3.4 Fascicolo aziendale

Si intende la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario già presentata ed è conservato presso un CAA convenzionato con ARPEA. La costituzione del Fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999.

L'assenza del Fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del Fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un provvedimento. In tal caso l'aggiornamento del Fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto previsto rispettivamente negli articoli 46 e 47 del Decreto sopra citato.

3.5 Unità bovino adulto (UBA)

Consistenza degli allevamenti in bovini adulti equivalenti il cui tasso di conversione è quello indicato nella seguente tabella di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.:

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

3.6 Consistenza zootecnica


Si intende per essa la consistenza media annua intesa come media ponderata annuale, espressa in UBA, rispetto agli animali di una determinata specie e allevati in una singola azienda.

3.7 Condizionalità

Il regime di condizionalità è volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'articolo 36 lettera A punti da I) a V), e lettera B punti I), IV) e V) del Regolamento CE 1698/05 e s.m.i. al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori (**Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6**) e disciplinato dal D.M.13286/07 e s.m.i. che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

3.8 Soggetti autorizzati alla compilazione informatica delle domande

Persone fisiche o giuridiche cui è stata resa disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale del SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del programma di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.



4 COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle azioni in oggetto sono gestiti dalle Province in base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" e alle convenzioni stipulate tra gli Enti menzionati e l'ARPEA.

In base a tali convenzioni le Province sono delegate dall'A.R.P.E.A. al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico, tra le quali i controlli, in relazione alla misura sul benessere animale.

La Regione emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande ed esercita, inoltre, le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo di cui all'art. 3 della L.R. 34/98. In particolare, la Direzione Regionale 11 - Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Le aziende cui spetta la corresponsione dei pagamenti a seguito del rispetto degli impegni previsti dalla misura 215 e della regolarità degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) verranno inserite in elenchi formati ed approvati dalle Province e proposti per il pagamento all'A.R.P.E.A.

Quest'ultima, svolti i controlli necessari, autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti.

L'istruttoria e le verifiche sulle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attuazione della presente misura.

Le Province, quali soggetti preposti all'istruttoria, verificano la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal bando avvalendosi anche di attestazioni rilasciate dall'ASL competente.

A tal fine si terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale, la Provincia potrà, qualora lo ritenga necessario, acquisire i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Sulla base di necessità rilevate dal responsabile del procedimento, può essere richiesta una integrazione della documentazione inerente la domanda entro un termine fissato.

I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza della domanda, a fornire i documenti richiesti entro il termine fissato.

La Provincia effettua l'istruttoria e redige apposito verbale acquisendo, se necessario, la documentazione antimafia e ogni altra documentazione prevista dalla norme vigenti.

5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A) Compilazione delle domande

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

Le domande vengono compilate con i dati del fascicolo aziendale ed indicano l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Infatti, le domande devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i..

Per tale motivo è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo della condizionalità, mentre il rispetto degli impegni della misura 215 sarà verificato sulle superfici e le unità di bestiame adulto (UBA) interessate dalla richiesta di pagamento.

Le domande dovranno inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La presentazione di una domanda ai sensi della misura 215 costituisce per la Regione, l'ARPEA e le Province competenti autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

La modulistica contiene, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, di seguito si riportano le indicazioni da seguire:



tutte le informazioni e la modulistica sono scaricabili dalla sezione Agricoltura del sito regionale <http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm>, in particolare:

1. istruzioni e modulistica per l'iscrizione all'Anagrafe agricola:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm
2. link alla pagina di registrazione delle imprese e dei privati al portale Sistemapiemonte:
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm
3. elenco dei servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (servizi di gestione amministrativa ad accesso riservato previa registrazione):
http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm
4. moduli per la richiesta di abilitazione ai servizi Ruparpiemonte (nuovi utenti ed utenti già abilitati) e relativa legenda dei codici:
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexrupar.htm
5. elenco dei servizi di compilazione on line disponibili sul portale Ruparpiemonte (servizi di gestione amministrativa):
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/rupar_gestamm.htm

Base giuridica a supporto dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, e altre norme nazionali (DPR n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe della imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP. La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola piemontese.

Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando dovranno essere iscritti all'Anagrafe agricola unica del Piemonte.


Operazioni che precedono la presentazione della domanda di contributo

Per la presentazione di una domanda di contributo è necessario che vengano effettuate preventivamente due operazioni:

- 1) la persona fisica o l'azienda devono essere iscritte nell'Anagrafe agricola del Piemonte;
- 2) il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si iscrive in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (registrazione) qualora decida di compilare la domanda di aiuto senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

In proposito si sottolinea che:

- l'iscrizione e l'abilitazione sono operazioni distinte che possono essere effettuate in momenti diversi, tenendo però in considerazione che la compilazione della domanda di aiuto non è possibile in mancanza dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola;
- le due operazioni vengono effettuate con modalità differenziate a seconda dei soggetti (aziende agricole, altri soggetti, enti pubblici, ...);
- poiché le procedure d'iscrizione e di abilitazione possono richiedere alcuni giorni per il loro completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.



Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando e non ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

1. Aziende agricole

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con DD (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

2. Soggetti diversi dalle aziende agricole

Tali soggetti sono elencati al punto 1 della "Guida alla compilazione" approvata con la DD n. 915 del 31 ottobre 2008 sopra citata.

Il soggetto interessato (rappresentante legale della persona fisica o persona giuridica) potrà:

a) iscriversi all'Anagrafe agricola recandosi presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità. Il CAA è tenuto a fornire il servizio d'iscrizione sulla base delle convenzioni in vigore tra organismi pagatori e CAA.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

In alternativa l'interessato potrà

b) rivolgersi ad uno degli uffici della Pubblica Amministrazione competenti alla ricezione delle richieste d'iscrizione indicati al punto 2 della "Guida alla compilazione" (ufficio regionale o uffici provinciali).

Le modalità operative per l'iscrizione (reperimento della modulistica, compilazione ed invio) sono indicate al punto 3 della "Guida alla compilazione".

I soggetti che si iscrivono in Anagrafe agricola rivolgendosi alla Pubblica Amministrazione dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso la procedura di compilazione on line descritta nel paragrafo successivo.

Abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione e presentazione della domanda di aiuto

Le aziende agricole e gli altri soggetti iscritti nell'Anagrafe agricola del Piemonte interessati all'ottenimento dei contributi possono presentare la domanda di aiuto secondo le seguenti modalità:

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe (e, nel caso delle aziende agricole, presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale). Tale operazione è regolata da apposite convenzioni; chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione;
oppure



➤ b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password. Per l'accesso ai servizi dell'agricoltura il PIN non viene richiesto) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Non necessitano di registrazione al portale i soggetti elencati nella sezione "Informazioni generali" della pagina da cui si effettua la registrazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico indicato con il "*nome del servizio*" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte (http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm).

A conclusione della procedura di compilazione il richiedente dovrà provvedere alla trasmissione telematica della versione definitiva della domanda. Una copia cartacea di quest'ultima, debitamente sottoscritta, dovrà inoltre essere spedita all'ente competente indicato nel bando (Provincia competente per territorio).

In ogni caso le domande compilate in modo completo, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un numero progressivo, dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed avere in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Nel caso di cui al punto a) dovranno essere detenute presso il CAA competente.

Nel caso di cui al punto b) dovranno essere consegnate entro la data di cui al successivo punto B) alla Provincia competente per territorio.

Alla domanda di aiuto/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà redatti secondo i modelli disponibili alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/autocertif.htm>
- 2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o visura nel caso in cui non siano riportati in domanda gli estremi di registrazione al registro delle imprese.
- 3) Deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (solo nel caso di domanda presentata da società).
- 4) Relazione tecnica redatta da un professionista del settore e sottoscritta anche dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da presentarsi, per le domande collocate in posizione finanziabile, anche in data successiva ma comunque entro i 15 giorni lavorativi seguenti alla pubblicazione della graduatoria finale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliata dell'allevamento con indicazione della situazione precedente alla scadenza di presentazione della domanda (consistenza numerica e relativo rapporto in UBA, superfici destinate ai ricoveri e altri spazi liberi, sistema di alimentazione, abbeveraggio e aerazione, con indicazione del numero dei punti di abbeverata e delle dimensioni delle mangiatoie ecc.)
 - planimetrie catastali con l'evidenziazione delle particelle destinate al confinamento degli animali e gli elementi necessari a garantire gli impegni assunti (mangiatoie, abbeveratoi ecc.),
 - i periodi in cui l'azienda intende confinare al pascolo o in spazi liberi gli animali,
 - la quantità per ogni specie e categoria, degli animali da sottoporre a vincolo, indicandone qualora possibile i codici identificativi,
 - ogni altra indicazione o elemento che sia utile a dimostrare l'introduzione degli impegni previsti dalla misura, **si richiama l'attenzione sull'importanza della descrizione dettagliata, in relazione tecnica, delle eventuali modifiche strutturali da realizzare funzionali all'assunzione degli impegni scelti,**



- 5) copia del registro di stalla aggiornato alla data di presentazione della domanda (le registrazioni di carico e scarico devono essere separate per ogni struttura di allevamento),
- 6) check-list (disponibile sul sito della Regione Piemonte) compilata evidenziando la situazione iniziale e gli interventi da intraprendere esplicitati nella domanda di contributo **(vedi punto 4 della "Parte Specifica")**.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a sottoscrivere i punteggi previsti dal punto 5.1 lettere a), b), c) della "Parte Specifica" e assegnati sulla base dei dati al momento disponibili e desunti dal fascicolo aziendale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 09 giugno 2012.

B) Trasmissione alle Province competenti per territorio

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande alle Province competenti è stabilito **alle ore 24,00 del 09 giugno 2012 (si richiama l'attenzione sulla data del 09 giugno 2012 sabato, precisando che gli uffici delle Province sono aperti al pubblico sino al venerdì 8 giugno 2012) in caso di spedizione farà fede il timbro postale.**

Il beneficiario degli aiuti, per gli anni successivi al primo, dovrà presentare apposita domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda di pagamento annuale comporta l'esclusione del beneficiario dall'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni assunti pena la decadenza con l'obbligo di restituzione dei premi percepiti.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di impegno.

C) Presentazione tardiva delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al precedente punto B, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo "pilastro". **Non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 09 giugno 2012. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 09 giugno 2012.**

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2012 sono irricevibili.

D) Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, le Province competenti ne danno comunicazione all'interessato.

6 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

A) Situazione domande presentate

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, alle Province ed all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti alle Province da parte dell'ARPEA o dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

B) Comunicazioni ed aggiornamenti delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare all'impegno e di conseguenza al pagamento, deve darne immediata comunicazione alla Provincia competente che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica della consistenza aziendale o dell'allevamento dichiarati nel fascicolo aziendale comporta un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto.



Anche le modifiche di dati o dichiarazioni utili ai fini del calcolo del premio che non comportano adeguamenti del fascicolo prevedono un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto e possono essere valutate ai fini dell'istruttoria.

Pertanto qualsiasi variazione, soggetta a valutazione sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, rispetto alla domanda iniziale deve essere comunicata alla Provincia incaricata dell'istruttoria.

7 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all'azione che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC.;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dalle Province competenti nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

8 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE n. 65/2011 e s.m.i., concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. ed a livello regionale dalla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e dagli atti regionali di recepimento.

Se il richiedente che ha beneficiato di pagamenti in anni precedenti interrompe l'impegno, senza che ricorra il trasferimento di cui al punto successivo, dovrà restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi.

9 TRASFERIMENTO DI IMPEGNO

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda e l'allevamento, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire parzialmente o totalmente il sostegno già percepito.

10 CASI IN CUI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI

La restituzione dei pagamenti percepiti non è dovuta nel caso in cui la riduzione o l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- 1) a motivi di forza maggiore (definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i.) in particolare:
 - decesso dell'imprenditore;
 - incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento di assunzione dell'impegno;



- calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizozie che colpiscono la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze alla Provincia presso la quale ha presentato la domanda e all'ARPEA, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi unitamente alle prove che dimostrino l'evento verificatosi, che impedisce il mantenimento dell'impegno;

- 2) alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

11 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la suddivisione del territorio tra le Aree A, B e C, valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

La realizzazione degli interventi della misura 215 è possibile in tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'attribuzione della competenza territoriale della domanda ad una Provincia dovrà essere seguito il criterio di prevalenza di allocazione delle UBA dichiarata come sottoposte ad impegno o del centro aziendale (U.T.E. principale).

12 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre graduatorie regionali delle domande pervenute verranno presi in esame alcuni elementi di priorità ed attribuiti punteggi dimensionati secondo la specifica della misura come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-3704 del 16 aprile 2012 e specificato al punto 5 della "Parte Specifica".

13 RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m. le Province nei provvedimenti indirizzati alle aziende indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione e all'ARPEA di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

PARTE SPECIFICA

1 FINALITA'

La misura è volta a migliorare le condizioni di igiene e benessere animale nelle aziende zootecniche di bovini da carne e suini superando gli standards della condizionalità previsti **Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6** e dagli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

A tal fine è previsto un sostegno alla perdita di redditività conseguente all'applicazione di impegni inerenti le quattro macro aree previste dalla misura 215 del PSR del Piemonte.

Per ogni macro area gli impegni sono definiti in maniera omogenea per tutte le specie animali, per cui il peso delle macro aree è costante al variare della specie animale considerata.

Il peso assegnato a ciascuna macro area risulta pari a:

- A) sistemi di allevamento e stabulazione: 30%
- B) controllo ambientale: 25%
- C) alimentazione e acqua di bevanda: 15%
- D) igiene, sanità e aspetti comportamentali: 30%.

Utilizzando tali percentuali al limite massimo del sostegno, equivalente al 100%, si ha una ripartizione dei maggiori oneri tra gli impegni fissati all'interno di ogni macro area di miglioramento, si ha così un livello minimo di aiuto per ciascun impegno.



2 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In considerazione degli obiettivi che con la misura si vogliono perseguire, rispetto al miglioramento del benessere animale delle specie ammesse (bovini da carne e suini), l'attivazione della misura riguarda tutto il territorio regionale piemontese.

3 BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Beneficiari della presente misura sono:

- 1) **imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali delle specie bovina da carne che abbiano già presentato domanda per la misura 215 per la specie bovina da carne sul bando anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e che non siano stati finanziati per mancanza di risorse, che si impegnano ad introdurre e mantenere per almeno 5 anni almeno uno degli impegni previsti nelle 4 macro aree distinte per la specie allevata considerata per un minimo di 10 UBA complessive.**
- 2) **imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali delle specie suina che si impegnano ad introdurre e mantenere per almeno 5 anni almeno uno degli impegni previsti nelle 4 macro aree distinte per la specie allevata considerata per un minimo di 10 UBA complessive.**

Il beneficiario deve essere disponibile a rientrare in un sistema di tracciabilità volontaria del prodotto, nel momento in cui vengano definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti (D.L.vo n. 228/2001 articolo 18).

Ciascun beneficiario, nella stessa annata, non può presentare più domande a valere sullo stesso impegno e sulla stessa azienda.

4 IMPEGNI

Il richiedente, per ottenere il premio, pena la decadenza dei benefici e l'obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, deve effettuare le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda.

Il richiedente deve presentare, oltre alla relazione tecnica esplicativa riguardante gli interventi di miglioramento del benessere animale, un piano aziendale d'azione sintetico, sulla base di un audit aziendale costituito dalla compilazione della **check-list** (disponibile sul sito della Regione), secondo il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, evidenziando la situazione iniziale, e gli interventi da intraprendere esplicitati nella domanda di contributo.

Le check-list potranno essere compilate dai Servizi Veterinari delle ASL o da professionisti compresi quelli operanti nell'ambito della misura 114 del PSR 2007-2013 e dovranno essere sottoscritte sia dal tecnico che dal richiedente e **allegate alla domanda da consegnare alle Province se presentata attraverso un CAA.**

Le check-list dovranno essere presentate all'Ente delegato (Provincia) insieme alla domanda qualora la stessa sia presentata in proprio dal richiedente.

L'audit deve prevedere:

- valutazione del sistema gestionale dell'allevamento;
- esame dei sistemi di allevamento (stabulazione fissa/ libera);
- esame delle strutture di allevamento (box, recinti, pavimentazione);
- esame delle condizioni ambientali (luminosità, qualità dell'aria, presenza di polveri ecc.);
- esame delle attrezzature (sistemi di ventilazione, impianti di alimentazione e abbeverata);
- valutazione degli animali (presenza di lesioni, anomalie comportamentali, eccessivo imbrattamento degli animali, stato di salute, ecc.);
- tipo di alimentazione e acqua di abbeverata (pozzo/ acquedotto);
- rimozione e gestione dei reflui zootecnici;
- gestione degli animali ammalati (locale di isolamento) o morti.



Allo scopo di acquisire eventuali osservazioni sul contenuto delle check-list l'elenco delle domande dichiarate ammesse alla fase istruttoria verrà trasmesso al Settore "Prevenzione e Veterinaria" della Regione, per il successivo inoltro ai Servizi Veterinari delle ASL.

All'audit seguono le dichiarazioni degli impegni specifici di cui al **punto 4.1.2**, scelti in almeno una fra le 4 macro aree individuate in corrispondenza della specie allevata, indicando nella domanda di contributo i codici corrispondenti a ciascun impegno (**terza colonna della tabella 1 allegata al bando**).

La relazione tecnica redatta da un professionista del settore, potrà anche essere trasmessa in data successiva a quella di presentazione della domanda ma comunque **entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle graduatorie finali delle domande**.

4.1.1 Dichiarazione di impegni generali


In domanda dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti dichiarazioni:

A) dichiara:

- 1) di essere agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del reg. CE 73/2009 e s.m.i.;
- 2) di esonerare l'Amministrazione regionale, l'Ente delegato e l'ARPEA da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- 3) di essere a conoscenza della normativa nazionale (D.P.R. n. 503/1999) che ha istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari e quella regionale che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte (art. 28 della l.r. 14/2006, sostituito dall'art. 11 della l.r. 9/2007);
- 4) di essere consapevole che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (tramite l'ufficio di un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura "CAA" o mediante abilitazione in proprio) comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale;
- 5) di essere a conoscenza degli atti e delle norme relativi al regime di condizionalità valevoli per l'anno 2012, elencati nel quadro "Condizionalità" del fascicolo aziendale e nel presente modello di domanda, come definiti dalle vigenti norme nazionali (Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, D.M. 13 maggio 2011 n. 10346 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011) e dai provvedimenti applicativi regionali (D.G.R. n. 88-3598 del 19 marzo 2012) in riferimento al regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;
- 6) di essere a conoscenza dei requisiti, indicati nel PSR 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007 ed integrato con le modifiche 2008 approvate con nota n. 7334 in data 12 marzo 2009;
- 7) di essere a conoscenza delle condizioni specifiche previste dalla misura prescelta, derivanti dal reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche e integrazioni, dal reg. (CE) 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, che ne reca le modalità di applicazione, reg. UE n. 65/2011 e s.m.i., dal PSR 2007-2013 e dalle disposizioni applicative regionali, disponibili consultando il sito internet della Regione o tramite le Province e i soggetti che assistono gli agricoltori (Enti tecnici delle organizzazioni professionali agricole, Organizzazioni di produttori, liberi professionisti, CAA);
- 8) di essere a conoscenza dell'obbligo di presentare le successive domande di pagamento per gli anni successivi al primo, in conformità alle successive disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità;
- 9) di essere a conoscenza che è un suo onere comunicare tempestivamente al proprio CAA e all'Ente delegato competente eventuali variazioni degli estremi di conto corrente bancario o postale sul quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non fornisca alcuna comunicazione ovvero le coordinate bancarie risultassero sbagliate o non più presenti in fascicolo, autorizza ARPEA ad effettuare l'erogazione dei contributi sull'ultimo conto corrente bancario o postale valido dichiarato in fascicolo con liberazione di ARPEA da ogni responsabilità;



- 10) di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali (legge 898/86 e legge 689/81 e s.m.i.);
- 11) di conoscere i criteri di ammissibilità della Misura 215 e di conoscere i criteri di priorità per la misura indicati nel bando 2012;
- 12) di essere consapevole che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionato:
- ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del PSR ed
 - alla posizione assunta in graduatoria a seguito del punteggio previsto dai criteri di priorità del bando 2012;
- 13) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla misura;
- 14) di essere consapevole che le seguenti condizioni sono motivo di esclusione dai pagamenti della misura 215 e delle altre misure del PSR:
- a) non essere in regola con i versamenti contributivi, così come desumibili dal DURC, nei casi in cui questo sia previsto per legge;
 - b) non avere rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
 - c) non avere provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, dalle Province e Comunità montane e dall'AGEA o ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d) non avere restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali regionali;
 - e) avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f) essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari e che in tal caso la concessione dell'agevolazione resterà sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie di disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'"n+2");
- 15) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al punto precedente;
- 16) di essere a conoscenza che la domanda di aiuto rappresenta oltre che domanda di impegno anche domanda di pagamento per la campagna 2012
- 17) di essere a conoscenza che **l'impegno è di 5 anni** a partire dal giorno seguente la data dell'ultimo giorno utile alla presentazione della domanda del presente bando, e che **i pagamenti sono previsti per i soli primi 2 anni di impegno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46, capo III sezione 2, del regolamento CE n. 1974/2006 e s.m.i.;**
- 18) di avere la piena ed esclusiva disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda, derivante da titoli di proprietà e/o da contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge con decorrenza almeno dall'inizio della presente campagna agraria;
- 19) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, in maggior parte derivanti dai dati di consistenza del fascicolo aziendale, e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;
- 20) ai sensi della legge n. 286/2006, che le informazioni ed i dati riportati nella presente domanda relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando pertanto il sottoscritto dall'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/86 n. 917;
- 21) che per l'attuazione degli impegni di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;
- 22) di essere consapevole che l'autorità competente potrà avere accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, pena la decadenza della domanda secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) 1122/2009 e s.m.i.;



- 23) di essere consapevole che la mancanza dei requisiti di ammissibilità, l'inosservanza degli adempimenti tecnici, delle norme della condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori, nonché la mancata corrispondenza tra i dati dichiarati in domanda e quelli effettivamente riscontrati (anche mediante il sistema integrato di gestione e di controllo) riguardo alle superfici e agli animali rilevanti nel calcolo del premio comportano esclusioni o riduzioni di premio o decadenza della domanda (Titolo I del reg. U.E. 65/2011, D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, e successivi atti di recepimento regionale);
- 24) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui beneficia, introdotte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 25) di essere consapevole che la Regione Piemonte, l'ARPEA e gli Enti delegati all'istruttoria della domanda non assumono responsabilità per la perdita di proprie comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- 26) di avere preso visione dell'assegnazione del punteggio e confermare la stessa, sulla base di quanto previsto al punto 5.1 del bando (PARTE SPECIFICA);

B) in particolare per l'azione cui aderisce, dichiara:

- di rispettare per tutto il periodo previsto, gli impegni relativi al benessere degli animali e gli altri pertinenti requisiti obbligatori, in applicazione dell'**Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 articoli 4, 5 e 6** (condizionalità), nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con la sottoscrizione della domanda;
- di impegnarsi a conservare, per tutto il periodo previsto, e a rendere disponibile agli addetti della Regione, degli Enti delegati, di ARPEA e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli, tutta la documentazione inerente gli animali e le UBA corrispondenti oggetto di aiuto in possesso dell'azienda o da terzi (registro di stalla, certificati genealogici o anagrafici ecc.);
- di impegnarsi a consentire l'accesso agli incaricati dei controlli, ai luoghi adibiti all'attività di allevamento degli animali oggetto di aiuto;
- che la consistenza media annua dell'allevamento è di almeno 10 UBA e che essa sarà mantenuta per tutto il periodo dell'impegno;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per accedere alla misura 215;
- di essere a conoscenza del fatto che la propria domanda assumerà una posizione in graduatoria a seguito dell'assegnazione del punteggio, previsto dai criteri di priorità del bando 2012 sulla base delle informazioni desumibili dal sistema informativo e dal fascicolo aziendale al momento di presentazione della domanda nonché dichiarate e sottoscritte dal richiedente;

Dichiara altresì (da barrare in modo alternativo):

- ☐ che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i. non si applicano in quanto ditta individuale (non dotata di organi collegiali).
- ☐ che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.;
- ☐ che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e s.m.i. non si applicano a con sede legale in



.....via.....n.....in
quanto soggetto previsto dalle esclusioni di cui all'art. 6.

C) si impegna inoltre a:

- 1) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- 2) rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative allo sviluppo rurale;
- 3) integrare la presente domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dal PSR e dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale.

4.1.2 Dichiarazione di impegni specifici

I beneficiari sono tenuti al rispetto di almeno uno degli impegni specifici previsti in almeno una delle 4 macro aree individuate in corrispondenza della specie allevata come indicati **nella tabella 1 allegata al bando (colonna "Area di miglioramento")**, **utilizzando i codici, da riportare nella domanda, indicati nella terza colonna dell'allegato stesso.**

Gli impegni assunti devono essere attuati e mantenuti per l'intero quinquennio a partire dalla data di chiusura del bando. Nel caso di impegni che per essere attuati richiedano modifiche strutturali, queste ultime potranno essere realizzate entro il primo anno di impegno e mantenute nel corso dei quattro anni successivi. Per tutto il periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore e gli ordinari periodi di vuoto sanitario, il beneficiario ha l'obbligo di allevare nel rispetto degli impegni assunti, un numero di capi corrispondenti alla consistenza media zootecnica valutata in UBA, intesa come media ponderata annuale che ha determinato l'ammontare del beneficio accordato.

Possono essere riconosciuti ai fini dell'assunzione degli impegni previsti dal presente bando anche gli interventi strutturali, funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni scelti dal richiedente, avviati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2012 e la data di presentazione della domanda del presente bando; anche nel caso di interventi già avviati i 5 anni di impegno decorrono dalla data successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando.

Per le aziende che avessero presentato domanda per la stessa specie sul bando per la misura 215 dell'anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e che fossero state ammesse alla graduatoria, ma non collocate in posizione ammessa alla fase istruttoria, qualora ripresentino domanda sul presente bando e siano collocate per questa graduatoria in posizione ammessa alla fase istruttoria, potranno essere riconosciuti se documentabili, gli interventi strutturali realizzati a partire dalla data di presentazione della precedente domanda (bando misura 215 anno 2009) e funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni assunti col presente bando, anche in questo caso i 5 anni di impegno decorrono dalla data successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda per l'anno 2012.

4.2 Durata degli impegni

Gli impegni decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e hanno una durata di 5 anni. **I pagamenti sono previsti per i soli primi 2 anni di impegno.**

5 CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Per la concessione degli aiuti previsti dal presente bando, le Province competenti per territorio, provvederanno all'istruttoria delle domande, l'assegnazione dei punteggi avverrà sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, sulle quali saranno effettuati controlli a campione, allo scopo di predisporre due graduatorie regionali delle domande ammissibili una per la specie bovina da carne ed una per la specie suina.

I punteggi saranno assegnati con riferimento ai criteri e ai valori sotto indicati:



a) Punteggio attribuito alle aziende in base alle loro caratteristiche:

DESCRIZIONE		PUNTI
Aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007)		5
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (>50% SAU)		4
Aziende che aderiscono ad altre misure del PSR (112, 114, 121, 121 bietole, 214)		3
Consistenza media dell'allevamento per singola specie	Fino a 20 UBA	7
	> a 20 UBA	10
Aziende iscritte ai Libri genealogici o ai registri anagrafici di razza		2

b) Punteggio attribuito alle aziende in base alla specie animale allevata:

SPECIE ALLEVATA	PUNTI
Suini	10
Bovini da carne	8

c) Punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

ZONA	PUNTI
A Poli urbani	4
B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
C Aree rurali intermedie	3

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In condizioni di parità di punteggio sarà accordata preferenza alle aziende con maggior numero di UBA a premio, calcolate sulla base della sommatoria delle UBA impegnate nelle diverse macroaree; permanendo la situazione di parità di punteggio prevarranno le domande presentate dall'imprenditore agricolo più giovane di età. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà accordata priorità alle aziende che hanno previsto un maggiore numero di impegni scelti fra le quattro macroaree. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio.

L'attribuzione dei punteggi alle singole aziende seguirà le modalità di seguito riportate:

- 1) Per quanto riguarda l'applicazione del punteggio per le aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007) i punti previsti vengono attribuiti qualora la superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadente ZVN sia maggiore del 25% della SAU aziendale.
- 2) Per quanto riguarda l'applicazione del punteggio per aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (ai sensi della L.R. n. 19/2009 articoli 4 e 5 s.m.i.), i 4 punti previsti sono attribuiti qualora il totale della SAU riferita a particelle ricadenti in aree protette risulti maggiore al 50% della SAU aziendale.
- 3) L'attribuzione dei punteggi, per le aziende che aderiscono ad altre misure del PSR 121 e 214, deve avvenire se sussiste attinenza con il settore zootecnico. In particolare il punteggio è da attribuire per le seguenti misure:
 - 214.3.2
 - 214.4
 - 214.6.1
 - 214.8.1
 - 214.8.2
 - 121 e 121 bietole considerate sempre attinenti al settore zootecnico in quanto presentate da aziende anche zootecniche.



Il punteggio aggiuntivo viene assegnato con riferimento alla data di apertura del bando sulla misura 215.

- 4) I punteggi previsti per specie animale allevata e per consistenza media dell'allevamento per singola specie, vengono attribuiti una sola volta per ogni domanda (in analogia con il criterio "C" riguardante l'appartenenza della sede aziendale nelle zone individuate dal PSR).
- 5) Il punteggio riguardante la consistenza media dell'allevamento, per singola specie, è attribuito considerando le UBA, in consistenza media aziendale, corrispondenti alla specie con il più alto numero di UBA soggette ad impegno.
- 6) Il punteggio previsto per le aziende iscritte ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici è attribuito una volta sola anche nel caso di più specie allevate e/o impegnate ed è desunto dalla dichiarazione del richiedente e successivamente sottoposto a verifica.
- 7) Per quanto riguarda il punteggio attribuito alle aziende secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR, i punti sono attribuiti in base alla zona di ricadenza del comune dell'UTE (Unità Tecnica Economica) di riferimento, identificata dal codice di azienda zootecnica, avente il numero maggiore di UBA oggetto di impegno.

6 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

6.1 Risorse

Alla copertura finanziaria del presente bando sono destinate le risorse finanziarie derivanti dalle economie accertate in seguito alla fase istruttoria del bando dell'anno 2009 e 2011 della misura 215, al momento stimate cautelativamente in 1.302.778,00 euro.

Tali risorse sono ripartite tra le specie ammesse nel seguente modo: bovini da carne euro 390.834,00 pari al 30% (importo relativo ai primi due anni di impegno), e suini euro 911.945,00 pari al 70% (importo relativo ai primi due anni di impegno).

Per il primo anno di impegno saranno ammesse alla fase istruttoria:

- 1) le domande della specie bovina da carne poste in graduatoria fino alla copertura della somma di euro 211.261,00,
- 2) le domande della specie suina poste in graduatoria fino alla copertura della somma di euro 492.943,00.

Qualora la disponibilità delle risorse finanziarie previste per singola specie sia inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale due graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili, una per la specie bovina da carne ed una per la specie suina, fino ad esaurimento dei fondi assegnati per ciascuna specie, sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione previsti al punto 5.

Gli importi sopra indicati potranno inoltre essere incrementati in seguito alla verifica delle ulteriori eventuali economie di bandi pregressi sulla misura 215.

6.2 Livello di entità dell'aiuto

Nella tabella che segue sono indicati i livelli massimi di sostegno per specie animale considerata:

Specie animale	Livello massimo di sostegno (euro/UBA/anno)
<i>Bovino da carne:</i>	
<i>Vitellone (ingrasso)</i>	89,83
<i>Linea vacca-vitello (ciclo chiuso)</i>	242,64
<i>Linea vacca-vitello (ciclo aperto)</i>	193,68
<i>Suino</i>	35,30



L'entità del sostegno massimo della tabella precedente, corrisponde alla somma degli importi previsti per ogni impegno in ciascuna macroarea (premio base) indicati nella seguente tabella (euro/UBA/anno):

Specie Animale	Sistemi di allevamento e di stabulazione	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti comportamentali
<i>Bovino da carne: Vitellone (ingrasso)</i>	26,95	22,45	13,47	26,95
<i>Linea vacca-vitello (ciclo chiuso)</i>	72,79	60,66	36,40	72,79
<i>Linea vacca-vitello (ciclo aperto)</i>	58,11	48,42	29,05	58,11
<i>Suino</i>	10,58	8,83	5,30	10,58

La tipologia degli impegni previsti per ogni singola macroarea (Sistemi di allevamento e di stabulazione, controllo ambientale, alimentazione e acqua di bevanda, igiene sanità e aspetti comportamentali) è descritta nella tabella 1.

Negli allevamenti bovini da carne la linea vacca-vitello viene riconosciuta quando le fattrici rappresentano almeno il 40% della consistenza media annua dei capi presenti in azienda. Nella linea vacca-vitello il ciclo chiuso viene riconosciuto quando almeno l'80% degli animali da vita o da macello, complessivamente commercializzati, è nato in azienda (in caso di risultato con decimale si effettua l'arrotondamento all'unità superiore). Nella linea vacca-vitello il ciclo aperto viene riconosciuto quando tra gli animali da vita o da macello, complessivamente commercializzati, quelli nati in azienda sono in numero inferiore all'80% (in caso di risultato con decimale si effettua l'arrotondamento all'unità superiore). Al fine del computo delle fattrici si considerano tutte le bovine con età superiore ai 16 mesi.

In questi casi la razza allevata deve essere da carne o incrocio da carne.

Il livello di sostegno viene ridotto nel tempo per fascia di consistenza aziendale con le seguenti modalità:

- prima fascia da 0 – 50 UBA riduzione progressiva dell'importo complessivo, calcolato sulle singole macroaree, nel corso del periodo di impegno del 15% per ogni annualità,
- seconda fascia > 50 UBA riduzione progressiva dell'importo complessivo, calcolato sulle singole macroaree, per le UBA eccedenti le prime 50, nel corso del periodo di impegno del 20% per ogni annualità.

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA, per il numero di UBA medie annue presenti in azienda nell'anno di impegno e per le quali è richiesto il pagamento.

E' fissato un limite massimo di UBA a premio per domanda nel solo caso della specie bovina da carne; tale limite è corrispondente ad un importo relativo al primo anno di impegno di 60.000,00 euro.

Non è possibile presentare domande sulla specie bovina da carne il cui importo complessivo superi i 60.000,00 euro, sarà compito del richiedente ridurre il numero delle UBA impegnate in domanda nel rispetto del limite stabilito o rimodulare la stessa domanda allo scopo di rispettare il limite stabilito.

Le UBA dichiarate per il primo anno devono essere mantenute per tutta la durata dell'impegno (consistenza media ponderata annua). Eventuali aumenti di UBA dopo il primo anno di presentazione della domanda non danno luogo ad un aumento del pagamento. Nel caso di diminuzione delle UBA si applicano le riduzioni previste dal documento "Impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento".



Sono escluse dal sostegno le aziende che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 10 UBA (consistenza media ponderata annua).

Il premio sarà erogato da ARPEA annualmente, a fronte di elenchi di pagamento predisposti dalle Province, direttamente al beneficiario con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Nelle more dell'approvazione del regolamento comunitario che definirà le modalità di transizione tra l'attuale periodo di programmazione e la nuova fase, ed in considerazione del fatto che il periodo di impegno, per la misura 215, è obbligatoriamente di 5 anni e che gli impegni sottoscritti nel corso della presente programmazione con riferimento al presente bando si protrarranno oltre il periodo di programmazione (2007-2013), viene previsto il pagamento degli impegni sino al 2013. L'impegno assunto deve essere mantenuto per i 5 anni anche in assenza di pagamento del premio, fatto salvo l'articolo 46, capo III sezione 2, del regolamento CE n. 1974/2006. Nel caso in cui eventuali condizioni di maggior favore venissero stabilite dalla nuova normativa comunitaria (nuova programmazione) e compatibili con la dotazione finanziaria della misura 215, con successivo atto amministrativo potranno essere ridefinite le condizioni inerenti gli impegni assunti con il presente bando dai richiedenti finanziabili.

Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)

DGR n. 88 del 19/3/2012 (condizionalità 2012) pubblicata sul BURP n. 12 del 22/3/2012 Allegato I (Criteri di gestione obbligatoria), atti inerenti la misura 215:

ATTO A6 DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A7 REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A8 REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE, ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5A) E 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI



**ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

**ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI**

**ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
NEGLI ALLEVAMENTI**





(tipologia di costi considerati ai fini del calcolo del premio)


Aumento delle superfici (AS)

Spese energetiche (SE)

Spese sanitarie e veterinarie (SV)

<p>I vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mq 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;</p> <p>I ricinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in ricinti individuali o vincolati alla posta , devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.</p> <p>a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;</p> <p>b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.";</p>	<p>Codice: BMA2.3</p> <p>3) Superfici di stabulazione Codice: BMA3.1</p> <p>Codice: BMA3.2</p> <p>Codice: BMA3.3</p>	<p>2.3) Nella linea vacca-vitello predisposizione di una specifica area all'interno del box accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione.</p> <p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età, oppure aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.</p> <p>3.2) Presenza di cuccette per ogni capo, lettiera adeguata.</p> <p>3.3) adozione di sistemi di asportazione delle deiezioni per eliminare la fossa sotto pavimento fonte di livelli elevati di ammoniaca nell'aria.</p>	<p>(AS)</p> <p>(AL)</p> <p>(SE)</p> <p>(AI)</p>
	<p>Codice: BMA3.4</p>	<p>3.4) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta con superfici unitarie maggiori di quelle indicate come minime nella prima colonna, inoltre devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati sud e ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>(AS)</p> <p>(AL)</p>






Macroarea B) Controllo ambientale			
Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.	1) Ventilazione Codice: BMB1.1	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria dai lati lunghi della stalla + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione. 1.2) Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli.	(AL) (SE)
	Codice: BMB1.2		(SE)
Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.	2) Raffrescamento Codice: BMB2.1	2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto ad ovest o sud-ovest (se presente).	(AL)
Macroarea C) Alimentazione e acqua di bevanda			
Fronte unitario rastrelliera: - vacche - vitelli pre-svezzamento - vitelli post-svezzamento - altri bovini da rimonta	1) Strutture per l'alimentazione Codice: BMC1.1	1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e al tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati nella prima colonna.	(CA) (AL)
	2) Impianto di abbeverata Codice: BMC2.1	2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante.	(CA) (AL)
N. capi per 1 abbeveratoio singolo : - vacche in lattazione - vacche in lattazione con alimentazione continua - vacche in asciutta - vitelli - altri bovini	9 18 12 14 14		
	N. capi per 1 m. di fronte di abbeveratoio collettivo - vacche in lattazione - vacche in lattazione con alimentazione continua - vacche in asciutta		
N. capi per 1 m. di fronte di abbeveratoio collettivo - vacche in lattazione - vacche in lattazione con alimentazione continua - vacche in asciutta	12 24 18		


<div> <div> <div>24</div> <div>19</div> </div> <div> <div> <div>- vitelli</div> <div>- altri bovini</div> </div> <div>Non sono previsti altri parametri tecnici obbligatori per questi interventi.</div> </div> </div>			<div> <div>chimica per migliorare la qualità dell'acqua di bevanda + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e da rete).</div> </div>	
Macroarea D) Igiene, sanità e aspetti comportamentali				
<div>Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.</div>		<div> <div>1) Aspetti igienico-sanitari</div> <div>Codice: BMD1.1</div> </div>	<div> <div>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti o malati, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</div> <div>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori mettendo in atto azioni di prevenzione delle infestazioni e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</div> </div>	<div> <div>(AS)</div> <div>(SV)</div> <div>(AI)</div> <div>(SV)</div> <div>(AL)</div> </div>




Situazione di riferimento ("baseline")		Area di miglioramento	
Condizionalità Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6			Descrizione interventi
1. OPERAZIONI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI			
Suini - Macroarea A) Sistemi di allevamento e di stabulazione			
D. Lvo 146/2001 D.Lvo 53/2004 Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Direttiva n. 2001/93/CE Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione modificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. . D.lgs. 7 luglio 2011 n.122. Superfici minime Suinetto (<10 kg) 0,15 mq/capo Suinetto (10-20 kg) 0,20 mq/capo Suinetto (20,1-30 kg) 0,30 mq/capo Suino (30,1-50 kg) 0,40 mq/capo Suino (50,1-85 kg) 0,55 mq/capo Suino (85,1-110 kg) 0,65 mq/capo Suino (> 110 kg) 1,0 mq/capo Scofetta dopo la fecondazione: - in gruppo con meno di 6 capi 1,81 mq/capo - in gruppo con 6-39 capi 1,64 mq/capo - in gruppo con più di 39 capi 1,48 mq/capo Scrofa: - in gruppo con meno di 6 capi 2,48 mq/capo - in gruppo con 6-39 capi 2,25 mq/capo - in gruppo con più di 39 capi 2,03 mq/capo Verro 6,0 mq/capo Verro in box utilizzato anche per la monta 10 mq/capo	Buone pratiche zootecniche (sono state suddivise in 4 macroaree). Rispetto delle norme minime di condizionalità. A livello regionale non è operante normativa più restrittiva rispetto a quella europea e nazionale.	1) Sistemi di allevamento Codice: SMA1.1 	



<p>Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.</p> <p>le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:</p> <p>1) per le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scroffa e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;</p> <p>2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:</p> <p>a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:</p> <p>1) 11 mm per i lattonzoli;</p> <p>2) 14 mm per i suinetti;</p> <p>3) 18 mm per i suini all'ingrasso;</p> <p>4) 20 mm per le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe;</p> <p>l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:</p> <p>1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;</p> <p>2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe.</p>	<p>4) Pavimenti Codice: SMA4.1</p>	<p>gabbia con box senza gabbia (scrofa libera) e con dispositivi antischiacciamento (il box deve essere dotato di tubi o cancelli perimetrali di protezione per evitare lo schiacciamento accidentale dei lattonzoli da parte della madre). Il box deve avere caratteristiche costruttive e dimensioni tali da permettere ai lattonzoli di raggiungere senza difficoltà le mammelle della madre.</p> <p>4.1) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o pieno, o con rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati.</p>	<p>(AS)</p> <p>(AI)</p>
<p>Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.</p>	<p>Macroarea B) Controllo ambientale</p>	<p>1.1) Ventilazione Codice: SMB1.1</p> <p>2) Raffrescamento Codice: SMB2.1</p>	<p>(AL)</p> <p>(SE)</p> <p>(SE)</p>



<p>I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.</p>		<p>Codice: SMB2.2</p> <p>3) Luminosità Codice: SMB3.1</p>	<p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della porcilaia o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo e l'uscita di calore dall'ambiente durante l'inverno + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto ad ovest o sud-ovest (se presente).</p> <p>3.1) Interventi di apertura finestre o ampliamento di quelle esistenti per consentire un aumento della luce nell'allevamento.</p>	(AL) (AL)
<p>Macroarea C) Alimentazione e acqua di bevanda</p>				
<p>Fronte unitario truogolo o mangiatoia lineare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suinetti fino a 15 kg 0,18 m/capo - suinetti da 16 a 30 kg 0,21 m/capo - suini da 31 a 50 kg 0,25 m/capo - suini da 51 a 85 kg 0,29 m/capo - suini da 86 a 110 kg 0,32 m/capo - suini da 111 a 160 kg 0,37 m/capo - scrofa 0,42 m/capo <p>Fronte unitario truogolo o mangiatoia circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suinetti fino a 15 kg 0,13 m/capo - suinetti da 16 a 30 kg 0,16 m/capo - suini da 31 a 50 kg 0,20 m/capo - suini da 51 a 85 kg 0,24 m/capo - suini da 86 a 110 kg 0,27 m/capo - suini da 111 a 160 kg 0,32 m/capo - scrofa 0,36 m/capo <p>Numero posti al truogolo/mangiatoia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con alimentazione razionata = n. capi - con alimentazione continua = n. capi x0,2 		<p>1) Strutture per l'alimentazione Codice: SMC1.1</p>	<p>1.1) Rifacimento o sostituzione di mangiatoie e truogoli deteriorati, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, (PVC, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi). Adeguamento del fronte truogolo al numero e al tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati nella prima colonna.</p>	(AL) (AI) (CA) (AS)
<p>Numero capi per 1 m di abbeveratoio a imbocco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suinetti e suini all'ingrasso alimentazione continua 18 - suinetti e suini all'ingrasso alim. contem. 12 - scrofe 10 <p>Numero capi per 1 abbeveratoio a tazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suinetti e suini all'ingrasso alimentazione continua 24 - suinetti e suini all'ingrasso alim. contem. 18 - scrofe 14 <p>Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi</p>		<p>2) Impianto di abbeverata Codice: SMC2.1</p> <p>Codice: SMC2.2</p>	<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione/aggiunta di abbeveratoi in numero tale da scendere di almeno il 10% al di sotto dei parametri massimi indicati nella prima colonna + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo si intendono i soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) nel caso di acqua non di rete, esecuzione di analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificare la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione /disinfezione meccanica o chimica per migliorare la qualità dell'acqua di bevanda +</p>	(AL) (AI) (AL)



				realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e da rete).	
Macroarea D) Igiene, sanità e aspetti comportamentali					
le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: 1) per le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scroffa e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 1) 11 mm per i lattonzoli; 2) 14 mm per i suinetti; 3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 4) 20 mm per le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe; l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scroffe dopo la fecondazione e le scrofe. Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi. Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.	1) Aspetti igienico-sanitari Codice: SMD1.1	1.1) Ristrutturazione delle porcilaie con il passaggio dal pavimento pieno al pavimento parzialmente fessurato, con fosse sotto fessurato adatte all'allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni), oppure adeguamento delle fosse già presenti con sistemi per l'allontanamento rapido.	(AL) (AI) (SE)		
			Codice: SMD1.2	1.2)Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita. 1.3) Adozione della tecnica del tutto pieno/tutto vuoto nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata di 4 giorni + adozione di un piano di controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.	(AS)
			Codice: SMD1.3		(AL) (SV)

Macroarea D) Igiene, sanità e aspetti comportamentali

le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- 1) per le scroffette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scroffette e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
- 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
 - a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 1) 11 mm per i lattonzoli;
 - 2) 14 mm per i suinetti;
 - 3) 18 mm per i suini all'ingrasso;
 - 4) 20 mm per le scroffette dopo la fecondazione e le scrofe;

l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofe dopo la fecondazione e le scrofe.

- 1) 50 mm per i lattanzoli e i suinetti;
- 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.

Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.

realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e da rete).

1) **Aspetti igienico-sanitari**
Codice: SMD1.1

1.1.1) Ristrutturazione delle porcilate con il passaggio dal pavimento pieno al pavimento parzialmente fessurato, con fosse sotto fessurato adatte all'allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni), oppure adeguamento delle fosse già presenti con sistemi per l'allontanamento rapido.	(AL) (AI) (SE)
--	----------------------

(AL)
(AI)
(SE)

Codice: SMD1.2

1.2) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.

1.3) Adozione della tecnica del tutto pieno/tutto vuoto nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata di 4 giorni + adozione di un piano di controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.

Codice: SMD1.3

1.3) Adozione della tecnica del tutto pieno/tutto vuoto nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata di 4 giorni + adozione di un piano di controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.

(AL)
(SV)

